

---

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE G.A.L. ETRUSCO - CIMINO**

---

**TITOLO I****Costituzione - Denominazione - sede - durata - scopi****Articolo 1**

(Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell' art. 14-35 del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale del denominata : "Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO", associazione senza scopo di lucro" in forma abbreviata "G.A.L ETRUSCO - CIMINO" con sede in RONCIGLIONE (VT) alla Via San Giovanni, s.n.c. presso Comunità Montana "dei Cimini". L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi di D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

**Articolo 2**

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2020. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea.

**Articolo 3**

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, con lo scopo prioritario di presentare alla Regione Lazio il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e in caso di approvazione da parte di quest'ultima di dargli attuazione.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio e dal “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale” approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 359 nonché dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

#### **Articolo 4**

(Scopi sociali - compiti - attività)

In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio e del “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale”, predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) allo scopo, tra l'altro, di:

- a) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale favorendo sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturali-paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;
- b) svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;
- c) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:
  - la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;
  - lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
  - la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali; dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;
- d) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;
- e) promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;
- f) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;
- g) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;
- h) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture.
- i) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;
- j) esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi dell'Associazione;

- b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o di ammodernamento aziendale;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopraindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.

### **Articolo 5**

(Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) avviare azioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nel PSL;
- b) assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;
- c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per la gestione della tesoreria e per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;
- f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;
- g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;
- h) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di opere e servizi, convenzioni ed incarichi vari da o a organismi, società e professionisti;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

- j) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività sociali, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;
- k) istituire in Italia e/o all'Estero depositi, stabilimenti, uffici, magazzini di vendita;
- l) istituire comitati tecnici, assumere e licenziare personale, incaricare professionisti, determinare funzioni o mansioni e retribuzioni.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Articolo 6** (Requisiti degli associati)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

Il numero dei Soci è illimitato.

#### **Articolo 7** (Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8** (Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

#### **Articolo 9** (Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

#### **Articolo 10** (Recesso del socio)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del PSL. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato. Il recesso, l'esclusione o la decadenza

prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

### **Articolo 11**

(Esclusione dell'associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

### **Articolo 12**

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

### **Articolo 13**

(Rimborso delle quote)

Ai soci che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa adesione o di quota annuale e verrà applicato quanto previsto all'art. 2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

## **TITOLO III**

### **Patrimonio sociale**

### **Articolo 14**

(Fondo Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

### **Articolo 15**

(Quota associativa)

In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:

- € 15.000,00 (quindicimila,00) - Provincia di Viterbo;

- € 10.000,00 (diecimila,00) - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;
- € 10.000,00 (diecimila,00) - Comunità Montana;
- € 10.000,00 (diecimila,00) - Forme associative di Enti locali e loro assimilati;
- € 2.000,00 (duemila,00) per gli Enti locali e loro assimilati (Comuni);
- € 1.000,00 (mille,00) per le Associazioni di categoria in genere, per gli Enti privati, per le Società ordinarie e per gli operatori singoli.

#### **Articolo 16**

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **Esercizio sociale e bilancio**

#### **Articolo 17**

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 18**

(Programma di attività e preventivo economico-finanziario)

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pruriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

#### **Articolo 19**

(Cassa e Tesoreria)

Il servizio di Cassa e Tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Al servizio di Cassa e Tesoreria compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario.

Il servizio di Cassa e Tesoreria dovrà prevedere almeno due conto correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione Lazio;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

**Articolo 20**

(Assolvimento delle proprie funzioni)

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, inerenti l'attuazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale, il GAL dovrà dotarsi di norma delle seguenti figure:

- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), come definito dal “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale”, approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 359;
- un Direttore tecnico, come definito dal “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale”, approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 359.

**TITOLO V****Organi dell'Associazione****Articolo 21**

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

**Articolo 22**

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata **Posta Elettronica Certificata** da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei **Revisori dei Conti in carica**.

**Articolo 23**

(Assemblea: competenze)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario **o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti** o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico-finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico dei soci;
- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione **e dei Revisori dei Conti**;
- d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;

- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare l'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;
- h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
- i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- j) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24**

(Assemblea: validità e costituzione)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Relativamente ai punti i) e j) dell'articolo 23 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

#### **Articolo 25**

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni)

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

#### **Articolo 26**

(Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

#### **Articolo 27**

(Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da **7 (sette)** membri eletti, anche tra non soci, di cui almeno **6 (sei)** in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da **un terzo dei Consiglieri**.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax o **Posta elettronica certificata** non meno di **tre giorni** prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e **Revisori dei Conti** ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 28**

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal Collegio dei Revisori fino alla ratifica dell'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Articolo 29**

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria e cassa, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

### **Articolo 30**

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente. Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 31**

(Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra i membri iscritti all'albo dei Revisori Contabili, mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

### **Articolo 32**

(Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni generali e finali**

#### **Articolo 33**

(Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

#### **Articolo 34**

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, relativi alle Associazioni.